



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :

- 1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
- 2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
- 3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.246/2015 R.G. promossa in grado di appello
d a

ZORA Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Chimera, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Giuseppe La Farina n.13/c presso lo studio del suo difensore.

- APPELLANTE -

contro

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppina Simonelli e Massimo Fricano, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Palermo, nella via M.Toselli, n.2.

- APPELLATA -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

All'udienza del 22 dicembre 2016 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

IN FATTO

Con ricorso, depositato il 27/01/2010 presso la cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, la Fondazione Teatro Massimo (d'ora in avanti la Fondazione) conveniva in giudizio Vincenzo Zora, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.1712/2009 R.G., con il quale era stata condannata a pagare all'odierno appellante la somma di €50.817,68 (oltre accessori di legge) a titolo di TFR, opponendo in compensazione c.d. "atecnica" la somma di €43.268,00 dal medesimo dipendente indebitamente percepita a titolo di assegni familiari.

Sospeso il giudizio, nell'attesa della definizione del processo penale (nel quale la Fondazione si era costituita parte civile) - che vedeva lo Zora imputato, in concorso con altri, del delitto di cui all'art.640 c.p., (per avere falsamente dichiarato a proprio carico due nipoti in assenza dei presupposti di legge, così indebitamente ricevendo a titolo di assegni familiari la somma di €43.868,64) - passata in giudicato la sentenza di condanna dello Zora, per il suddetto reato, alla pena di un anno e mesi sei di reclusione, tempestivamente riassunto l'odierno procedimento, l'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, riscontrato il pagamento in corso di causa della somma ingiunta, con sentenza n.154/2015, revocava il



decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opposto al pagamento in favore della Fondazione della somma di €43.268,00.

Avverso tale statuizione proponeva appello, con ricorso depositato il 27 marzo 2015, Vincenzo Zora, lamentando:

- l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'operata compensazione, in quanto, alla data di proposizione del ricorso in opposizione, il credito rivendicato dalla Fondazione non era "certo" nella sua esistenza;
- la sussistenza di un minor danno patrimoniale sofferto da controparte, laddove la sentenza penale si era limitata a riconoscere, a titolo provvisorio, una somma pari a soli €1.500,00;
- l'assenza di una specifica domanda di condanna formulata dalla Fondazione, per essersi quest'ultima limitata a chiedere, con il ricorso in opposizione, la sola compensazione delle reciproche posizioni di dare ed avere.

Resisteva in giudizio, con memoria del 01 luglio 2015, la Fondazione Teatro Massimo, variamente contestando la fondatezza degli avversi assunti e chiedendo l'integrale conferma della sentenza oggetto di gravame.

In assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 22 dicembre 2016, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa mediante lettura del dispositivo steso in calce alla presente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato per le ragioni di cui in seguito.

In via del tutto preliminare occorre ricordare che in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione *atecnica* allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento – nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di una specifica eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Cass. 14688/2012).

Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.1695/2015; n.16800/2015, n.14688/2012), la compensazione presuppone che ricorrano sempre i requisiti di cui all'art.1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibile (o di facile e pronta liquidazione). Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata allegghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro giudizio con l'efficacia di giudicato, né, comunque, di compensazione *atecnica*, perché essa non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di compensazione di fatto, sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica.

Tanto premesso, effettivamente al momento del deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo il credito rivendicato dalla Fondazione non era certo nella sua esistenza, né determinato nel suo ammontare, ma ciò non può condurre all'effetto auspicato dall'appellante, tenuto conto che:

- all'esito del processo penale, la cui pendenza ha determinato la sospensione del giudizio civile, lo Zora è stato condannato, con sentenza pacificamente passata in autorità di cosa giudicata, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, per aver indebitamente percepito, ai danni della Fondazione, la somma di €43.868,64, a titolo di assegni familiari in assenza dei presupposti di legge (circostanza, definitivamente accertata in sede penale, destinata a produrre effetti vincolanti anche nell'odierno giudizio, stante la documentata costituzione nel primo, quale parte civile, della Fondazione); ragion per



cui il giorno della decisione il credito portato in compensazione era certo (stante la riscontrata definitività del pronunciamento penale), liquido (lo Zora, come evincibile da una mera lettura del capo di imputazione, era stato rinviato a giudizio perché accusato dell'illecito percepimento della somma di €43.868,64 e successivamente condannato proprio perché riconosciuto responsabile del suddetto addebito) ed esigibile (stante l'esaurimento degli ulteriori gradi di impugnazione);

- da una mera lettura del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure era evidente, indipendentemente dalle espressioni utilizzate, l'intenzione della Fondazione di richiedere all'adito magistrato, il quale si è a tal fine avvalso correttamente delle risultanze del processo penale, un accertamento del credito risarcitorio rivendicato dall'ente datoriale; domanda riconvenzionale ammissibile nel giudizio de quo (stante la particolare posizione processuale dell'opponente, formalmente attore, ma sostanzialmente convenuto) ed alla cui proposizione non era necessario accompagnare una richiesta di differimento della prima udienza di discussione, risultando preservato il diritto della controparte ad una completa ed esaustiva difesa in virtù dello spazio temporale decorrente tra la notifica del ricorso in opposizione e la pedissequa udienza;

- non vi è vizio di ultra petizione nell'impugnata sentenza, laddove già nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure sono riportate alcune espressioni ("L'odierna opponente ha, pertanto, diritto alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di anf nel suddetto periodo dal sig. Zora" ..., "ritenere e dichiarare che nel periodo compreso tra il 1 luglio 2001 ed il 30 giugno 2006 il Sig. Zora Vincenzo ha indebitamente percepito dalla Fondazione Teatro Massimo la somma di €43.268,00 per il pagamento di assegni familiari non dovuti in mancanza dei necessari presupposti ..." e "per l'effetto revocare ... il decreto opposto nella misura in cui è stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di €43.268,00 di cui la Fondazione Teatro Massimo risulta creditrice ...") dalle quali può desumersi come la Fondazione non si è inizialmente limitata a chiedere la sola compensazione delle reciproche posizioni di dare ed avere, ma ha immediatamente manifestato la volontà di ottenere in via giudiziale la restituzione delle somme indebitamente percepite dal lavoratore, come dettagliatamente quantificate nel loro ammontare e qualificate nella loro natura.

Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma sia pure all'esito di un percorso motivazionale parzialmente diverso da quello adottato dal Tribunale.

Le spese di lite dell'appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.154/2015, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo il 22 gennaio 2015.

Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite del presente grado, che liquida in €2.100,00 , oltre Iva e Cpa, come per legge.

Così deciso in Palermo il 22 dicembre 2016.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

